



## Circolare

# Programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» (2025-2027) - Fase II

---

**Destinatari:**

- Interlocutori cantonali in materia d'integrazione
- Autorità cantonali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantonali in materia d'asilo)

---

**Copia a:**

- Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- Segreteria dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Direzione dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

---

**Luogo, data:** Berna-Wabern, 30 aprile 2024

---

**Numero di riferimento/incarto:** 523-2900/40/1/22/3

Segreteria di Stato della migrazione SEM  
Tom Käser  
Quellenweg 6  
Wabern  
Indirizzo postale: 3003 Bern  
Tel. +41 58 465 11 11  
tom.kaeser@sem.admin.ch  
<https://www.sem.admin.ch>



## Indice

<b>1</b>	<b>Basi.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Presentazione delle domande di sostegno per il programma «Contributi finanziari» 2025-2027 (fase II).....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Direttive materiali e finanziarie .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Elementi cardine materiali .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Valutazione delle domande di sostegno .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Contratto e finanziamento.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Rendicontazione .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Scambio d'esperienze .....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Vigilanza finanziaria .....</b>	<b>10</b>



## 1 Basi

### 1.1 Situazione iniziale

Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha deciso di realizzare un programma pilota triennale (2021-2023) «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» (di seguito «Programma pilota **Contributi Finanziari**» o CoFi) allo scopo di incoraggiare l'integrazione professionale duratura di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Il programma prevede incentivi finanziari per i datori di lavoro che assumono alle condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore i rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente e i titolari dello statuto S<sup>1</sup> che necessitano di un'introduzione specifica. I contributi finanziari possono essere impiegati anche per formazioni continue correlate al posto di lavoro laddove questa qualificazione è garante di un'integrazione professionale duratura.

Con decisione del 19 ottobre 2022 relativa al credito d'impegno della promozione dell'integrazione per il periodo 2024-2027, si è deciso di proseguire il programma pilota fino al 2027.

La prima fase – proseguimento del programma fino a fine 2024 senza adeguamenti materiali significativi – è tuttora in corso. La presente circolare definisce le condizioni per la seconda fase 2025-2027 e sostituisce tutte le circolari precedenti.

### 1.2 Proseguimento e adeguamento del programma pilota «Contributi finanziari»

La seconda fase si snoderà lungo gli assi seguenti:

- a. Flessibilizzare il programma in funzione delle esigenze del gruppo target e delle condizioni generali specifiche nei diversi Cantoni: per poter individuare soluzioni su misura in vista di un'integrazione duratura occorre garantire un maggior margine di manovra ai servizi e alle persone competenti (p. es. job coach) affinché possano emanare decisioni riferite ai casi specifici e impostare il loro operato in base a elementi cardine non rigidi.
- b. Rafforzare la collaborazione con i settori economici (soprattutto quelli che soffrono la mancanza di forza lavoro e manodopera): una parte dei crediti dovrà essere impiegata per progetti con settori che attualmente denotano un'accresciuta mancanza di forza lavoro e manodopera (p. es. certificati emanati da determinati settori economici, programmi di qualificazione).
- c. Rafforzare la collaborazione interistituzionale: allo scopo di rafforzare la collaborazione interistituzionale si esortano i servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni relative all'integrazione e le autorità in materia d'asilo a coinvolgere i servizi di collocamento pubblici (URC) nell'attuazione del programma «Contributi finanziari». Possono coinvolgere anche altri o ulteriori servizi (p. es. orientamento professionale). Le modalità di collaborazione vanno definite congiuntamente dai servizi ed enti coinvolti e intensificate ove necessario.<sup>2</sup> La SEM accompagnerà l'attuazione organizzando colloqui per lo scambio di esperienze.

<sup>1</sup> Dal 13 aprile 2022 anche le persone con statuto di protezione S fanno parte del gruppo di destinatari del programma pilota.

<sup>2</sup> Dal 1° luglio 2019 i servizi cantonali in materia d'integrazione e i servizi d'aiuto sociale (nel settore dell'asilo) sono tenuti a segnalare al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente abili al lavoro.



### 1.3 Basi legali

Le basi legali della presente circolare sono le seguenti:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.120; stato 15 ottobre 2023); in particolare l'art. 58 LStrI in combinato disposto con l'art. 21 OIntS;
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205; RS 142.205);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31; stato 1° gennaio 2024);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312; stato 1° gennaio 2023);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu, RS 616 1; stato 13 febbraio 2023);

### 1.4 Delimitazione della proroga della fase I (2024) rispetto alla fase II (2025-2027) del programma pilota «Contributi finanziari» e rimborso

Al termine dell'anno di programma supplementare 2024 i Cantoni coinvolti presentano entro il **30 aprile 2025** un consuntivo per il periodo 2021-2024. I crediti inutilizzati vanno rimborsati alla SEM e non possono essere trasferiti alla fase 2025-2027.

## 2 Presentazione delle domande di sostegno per il programma «Contributi finanziari» 2025-2027 (fase II)

### 2.1 Competenze

Tutti i Cantoni sono autorizzati a fare domanda per partecipare al programma pilota «Contributi finanziari» per il periodo 2025-2027 (fase II). La domanda va presentata dal servizio cantonale che funge da interlocutore per le questioni relative all'integrazione o dal coordinamento cantonale in materia d'asilo (coinvolgendo ev. anche le coordinatrici e i coordinatori in materia di rifugiati) oppure dal servizio pubblico di collocamento. Ogni Cantone designa un responsabile. Coinvolge inoltre gli altri servizi responsabili per l'integrazione professionale nell'elaborazione della presentazione della domanda.

### 2.2 Presentazione della domanda

I Cantoni possono presentare le domande di sostegno nel quadro del programma pilota «Contributi finanziari» tramite il portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione<sup>3</sup> (<https://www.integrationsfoerderung.admin.ch>).

---

(art. 53 cpv. 5 LStrI e art. 9 OIntS). La maggior parte dei Cantoni applica questa norma, per analogia, anche alle persone con statuto di protezione S. Circolare Programma S II del 1° gennaio 2024, n. 1.

<sup>3</sup> La schermata di inserimento è corredata di commenti corrispondenti. Prima di immettere una domanda occorre creare un account d'utente. Per farlo basta seguire le indicazioni del portale passo per passo.



Le domande di sostegno nel quadro del programma pilota «Contributi finanziari» devono essere presentate esclusivamente tramite il predetto portale.

## 2.3 Scadenze

Per la presentazione della domanda e la stipula del contratto di sovvenzionamento si applica la pianificazione seguente:

<b>Tappe per la domanda e per la stipula del contratto di sovvenzionamento</b>	<b>Termine</b>
Pubblicazione circolare	<b>30.04.2024</b>
Presentazione manifestazione interesse alla SEM	<b>15.06.2024</b>
Domanda da parte del Cantone	<b>15.09.2024</b>
Chiarimento domande irrisolte e assicurazione (provvisoria) dei contributi finanziari concessi da parte della SEM	<b>30.10.2024</b>
Invio al Cantone da parte della SEM del contratto «Contributi finanziari 2025-2027» firmato unilateralmente dalla SEM	<b>30.11.2024</b>
Firma del contratto «Contributi finanziari 2025-2027» da parte del Cantone, il quale lo ritorna alla SEM	<b>31.12.2024</b>

## 3 Direttive materiali e finanziarie

### 3.1 Direttive materiali per la presentazione delle domande

I crediti della Confederazione possono essere impiegati, nello specifico, per:

- garantire ai datori di lavoro contributi finanziari all'integrazione professionale duratura del gruppo target;
- finanziare formazioni continue correlate al posto di lavoro se contribuiscono all'integrazione duratura delle persone interessate;
- sostenere progetti che coinvolgono settori economici a livello cantonale o regionale e che perseguono in particolare la qualificazione dei gruppi target (sviluppo della qualificazione, interconnessione).

Si applicano gli elementi cardine di cui al punto 4.

La domanda di sostegno fornisce informazioni sugli aspetti seguenti:

- priorità cantonali per quanto riguarda l'attuazione del programma pilota «Contributi finanziari 2025-2027» e stima del numero di persone che grazie al programma potranno essere integrate professionalmente;
- modalità della collaborazione in essere o prevista con settori dell'economia cantonale e/o regionale (p. es. per quanto riguarda la qualificazione);
- modalità di collaborazione tra le autorità cantonali (competenza per l'accompagnamento del gruppo target e delle imprese, garanzia dei contributi



finanziari, definizione dei contributi finanziari nei casi specifici in collaborazione con i datori di lavoro, eventuali sinergie);

- delimitazione rispetto a offerte analoghe nel quadro dei PIC o delle strutture ordinarie.

Il Cantone è invitato a indicare nella domanda di sostegno elementi particolarmente innovativi in sede di implementazione (p. es. considerazione di gruppi target specifici come le persone con problemi di salute oppure forme particolari di collaborazione con i settori economici).

Per quanto riguarda il contenuto del programma pilota si rimanda agli elementi materiali cardine di cui al punto 4.

### **3.2 Condizioni quadro e direttive finanziarie per la presentazione delle domande**

Il Cantone presenta un preventivo per l'attuazione del programma pilota.

Il cofinanziamento da parte del Cantone costituisce un prerequisito per partecipare al programma pilota della SEM. Il Cantone partecipa almeno in ragione del 50 per cento all'attuazione del programma pilota. I contributi (cofinanziamento) del Cantone possono essere forniti grazie ai crediti seguenti:

- crediti cantonali (se i crediti vengono investiti in formazioni continue correlate al posto di lavoro, la metà del contributo cantonale può essere finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione se l'ufficio cantonale competente prende una decisione in tal senso, come previsto dall'articolo 59d LAD<sup>4</sup>);
- contributi secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrI (somma forfettaria a favore dell'integrazione) per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti;
- crediti corrisposti nel quadro del programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S).

È escluso il finanziamento di compiti amministrativi sovrani.

Diversi Cantoni dispongono già oggi di strumenti paragonabili ai contributi finanziari (con finanziamento corrispondente, p. es. in base alla legislazione cantonale in materia di aiuto sociale). Gli aiuti finanziari del programma pilota «Contributi finanziari» sono finalizzati a colmare eventuali lacune o a completare gli strumenti disponibili allo scopo di integrare nel mercato del lavoro un numero maggiore di persone (non sono intesi quale finanziamento sostitutivo).

Il finanziamento nella fase II non è più basato su «importi forfettari» calcolati in base al numero di persone da sostenere mediante CoFi, bensì su un tetto alla spesa o «preventivo globale». Previa esame delle domande, i Cantoni vengono informati sull'importo massimo a loro disposizione. I contributi richiesti vanno indicati nel preventivo in funzione delle priorità perseguite (a. contributi finanziari ai datori di lavoro; b. formazioni continue correlate al posto di lavoro c. progetti che coinvolgono settori dell'economia, datori di lavoro). Stando alla valutazione, le esperienze maturate sinora dimostrano che le spese per partecipante al

---

<sup>4</sup> Secondo l'art. 59d LAD I le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere impiegate per provvedimenti di formazione o di occupazione (p. es. formazioni continue correlate al posto di lavoro nell'ambito del programma pilota CoFi, v. n. 5.4.3.2 della [Circolare PIC 2024-2027](#)).



programma si aggirano attorno ai 10 000 franchi. Questo importo può essere indicativo per il calcolo del preventivo globale cantonale.

#### 4 Elementi cardine materiali

Qui di seguito sono descritti gli elementi cardine materiali vincolanti per l'attuazione del programma pilota:

##### Condizioni di base per la concessione di contributi finanziari ai datori di lavoro

- **Salario:** il salario previsto dal contratto di lavoro corrisponde o è superiore al salario minimo come da contratto collettivo di lavoro o al salario in uso nella regione, nella professione e nel settore. Viene versato dal datore di lavoro. Occorre considerare che alcuni contratti collettivi di lavoro consentono di superare il salario in uso nel settore (p. es. in caso di limitazioni per motivi di salute).
- **Contratto di lavoro:** è prevista la stipula di un contratto di lavoro di durata indeterminata o di durata determinata pari ad almeno 12 mesi conformemente alla valutazione dell'accompagnamento del caso specifico (gestione del caso/job coach). Il contratto disciplina il periodo di prova. Non è ammesso il lavoro su chiamata.
- **Tasso di occupazione:** il servizio o lo specialista cantonale competente (p. es. Job Coach) definisce il tasso d'occupazione d'intesa con il datore di lavoro. Occorre tenere conto in particolare di obblighi d'assistenza, aspetti legati alla salute nonché formazioni (continue) svolte parallelamente all'attività lavorativa. Le persone che svolgono compiti assistenziali sono incoraggiate a partecipare al programma pilota.
- **Piano d'introduzione:** il datore di lavoro allestisce un piano per l'introduzione all'attività lavorativa. Il piano contiene gli obiettivi e i contenuti dell'introduzione. Il servizio o lo specialista cantonale competente può assistere il datore di lavoro nell'allestimento del piano d'introduzione. Il piano d'introduzione prevede anche la partecipazione a eventuali misure di formazione continua correlate al posto di lavoro. La SEM mette a disposizione un modello da utilizzare e adeguare liberamente.

##### Modalità dei contributi finanziari

- **Durata:** i contributi finanziari vengono concessi per massimo 12 mesi per ciascun caso.
- **Assicurazioni sociali:** i contributi finanziari possono coprire il pagamento del contributo versato dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali (AVS, AI, AD, LAINF, IPG, LPP ecc.) per una parte o per la totalità della durata complessiva del versamento (max. 12 mesi). La SEM raccomanda di prevedere questa possibilità esclusivamente in presenza di contratti di durata indeterminata, in modo da incentivare i datori di lavoro a stipulare siffatti contratti.

##### Gestione dei casi

- Al programma partecipano rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente e persone con statuto di protezione S. Queste persone vengono accompagnate da uno specialista (gestione dei casi, job coach, consulente URC, ecc.) a disposizione dell'impresa in qualità di interlocutore e supporto (p. es. notifica dell'attività lucrativa, acquisizione del permesso per svolgere un'attività lucrativa) per rispondere a domande e per risolvere problematiche.



- Sono escluse le persone aventi diritto a prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro la disoccupazione (periodo di contribuzione di almeno 12 mesi negli ultimi due anni) o dell'assicurazione invalidità.

In sede di attuazione del programma pilota CoFi occorre inoltre tenere conto delle raccomandazioni seguenti:

#### Collaborazione con i settori economici

- I contributi finanziari possono essere impiegati per progetti regionali e sovraregionali realizzati in collaborazione con (importanti) datori di lavoro oppure con associazioni settoriali o professionali specifiche presso le quali le persone seguono formazioni continue correlate al posto di lavoro («contributi finanziari collettivi»).
- I contributi finanziari possono essere impiegati per sviluppare misure di qualificazione riconosciute a livello settoriale in linea con le esigenze dei settori, dell'economia o di datori di lavoro importanti (principalmente in settori caratterizzati da una carenza accresciuta di manodopera).
- I contributi finanziari possono inoltre servire a rafforzare la connessione con i datori di lavoro o con i settori caratterizzati da una carenza accresciuta di forza lavoro e manodopera.

#### Formazione continua

- Oltre che per l'introduzione all'attività lavorativa, i contributi finanziari possono essere concessi anche per formazioni continue che consentano alla persona di acquisire le competenze richieste. Tra queste figurano per esempio le qualificazioni settoriali. La formazione continua dev'essere necessaria per esercitare la funzione in questione e dev'essere stata discussa con il datore di lavoro.

#### Promozione della cooperazione intercantonale

- I Cantoni sono esortati a rafforzare la collaborazione interregionale e a sviluppare così progetti congiunti per esempio allo scopo di sviluppare certificati settoriali.
- I Cantoni sono esortati ad aprire l'accesso alle misure finanziate grazie ai CoFi (p. es. promozione di formazioni continue correlate al posto di lavoro, certificati settoriali) anche a persone residenti in altri Cantoni.

## **5 Valutazione delle domande di sostegno**

La SEM valuta le domande di sostegno dei Cantoni sotto il profilo qualitativo e quantitativo in base ai criteri di cui ai punti 3 e 4.





## 6 Contratto e finanziamento

### 6.1 Contratto di sovvenzionamento

La SEM e il servizio responsabile del Cantone stipulano un contratto di sovvenzionamento per l'attuazione della fase II del programma pilota. Il contratto può essere firmato anche dagli altri servizi cantonali coinvolti.

### 6.2 Finanziamenti

Il contributo finanziario della SEM è concesso nel quadro di un programma di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrl). La Confederazione versa al Cantone i contributi finanziari convenuti nel quadro dei crediti stanziati annualmente.

Per ogni Cantone viene definito un tetto alla spesa (v. all. 1). Quest'ultimo è stato calcolato in base alla chiave di ripartizione proporzionale alla popolazione in uso nel settore dell'asilo (art. 21 OAsi 1). La SEM definisce il contributo massimo definitivo per ogni Cantone dopo aver esaminato la domanda di sostegno e i fondi disponibili, dopodiché codifica tale contributo nel relativo contratto.

Una volta firmato il contratto di sovvenzionamento, la SEM versa una prima tranche pari al 40 % dell'importo autorizzato entro il 28 marzo 2025. Successivamente, previa approvazione della rendicontazione viene versata ogni anno una tranche pari al massimo al 20 %.

È fatta salva l'autorizzazione dei crediti da parte delle Camere federali per le prestazioni da fornire nel periodo 2025-2027.

### 6.3 Conteggi e pagamenti

Sulla base del contratto di sovvenzionamento e previa presentazione della fattura da parte del Cantone entro il **31 gennaio 2025**, la SEM versa la prima tranche (40 %) dei contributi finanziari ai servizi responsabili entro il 28 febbraio 2025.

I contributi rimanenti vengono concessi dopo che il Cantone ha presentato il rapporto annuale.

<b>Concessione dei contributi finanziari</b>	<b>Termine</b>
Versamento 1a tranche (40 % tetto alla spesa Confederazione)	<b>28.02.2025</b>
se necessario: versamento 2a tranche (max. 20 % tetto alla spesa Confederazione)	<b>30.06.2026</b>
se necessario: versamento 3a tranche (max. 20 % tetto alla spesa Confederazione)	<b>30.06.2027</b>
se necessario: versamento 4a tranche (max. 20 % tetto alla spesa Confederazione)	<b>30.06.2028</b>



## 7 Rendicontazione

I Cantoni presentano un rapporto scritto sull'attuazione del programma pilota durante l'anno in esame entro il 30 aprile dell'anno successivo (per la prima volta il 30 aprile 2026).

Il rapporto d'attività fornisce informazioni in particolare sugli aspetti seguenti:

- il numero di AP/R/S per i quali durante l'anno di programma trascorso il datore di lavoro ha ricevuto contributi finanziari in vista di un'integrazione professionale duratura;
- il numero di AP/R/S che hanno partecipato a una formazione continua correlata al posto di lavoro, a provvedimenti per il conseguimento di un certificato settoriale oppure ad altre offerte sviluppate in collaborazione con l'economia (datori di lavoro, settori, ecc);
- le spese sostenute durante l'anno di programma conformemente alle prescrizioni della SEM (v. n. 6).

Nell'ambito della rendicontazione la SEM può porre ulteriori domande sulle esperienze maturate in sede di attuazione del programma pilota.

La SEM metterà a disposizione un modello per la stesura del rapporto d'attività sul portale elettronico della promozione dell'integrazione.

Nell'ambito della rendicontazione riguardante l'anno appena trascorso, i Cantoni hanno la possibilità di adeguare la pianificazione finanziaria per gli anni successivi e di documentare eventuali adeguamenti materiali per quanto riguarda l'attuazione del programma pilota.

## 8 Scambio d'esperienze

L'attuazione del programma pilota è accompagnata da regolari scambi d'esperienze. La partecipazione è obbligatoria per tutte le autorità coinvolte nel programma.

## 9 Vigilanza finanziaria

### 9.1 Vigilanza della SEM

A livello nazionale, la SEM è responsabile del controllo strategico e della vigilanza finanziaria sull'attuazione del programma pilota «Contributi finanziari» sulla base del diritto in materia di sussidi<sup>5</sup>. La SEM esamina, nello specifico, la rendicontazione dei Cantoni nel quadro dei conteggi.

---

<sup>5</sup> È determinante nello specifico la legge sui sussidi (LSu, RS 616.1), in particolare l'art. 25 LSu.




## 9.2 Vigilanza cantonale

Al Cantone compete il controllo operativo relativo all'attuazione del programma pilota. In questo contesto i Cantoni verificano l'utilizzo, da parte delle autorità o dei servizi cantonali e degli eventuali fornitori di prestazioni incaricati dell'attuazione, dei contributi finanziari cofinanziati dalla SEM.

Distinti saluti

**Segreteria di Stato della migrazione SEM**



Christine Schraner Burgener  
Segretaria di Stato

